

Codice A1705A

D.D. 15 dicembre 2016, n. 1244

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (1 - 9 dicembre 2016).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 1° dicembre 2016 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ad alcune proposte di modifica al PSR, con l’invio della relativa documentazione; tali proposte riguardano in particolare:

- adeguamenti di alcune misure (1, 3, 8.5, 12.2) alla normativa in materia di Aiuti di Stato e conseguenti variazioni al Capitolo 13 del PSR;
- modifica dell'indicatore relativo agli interventi di banda larga;
- introduzione degli strumenti finanziari per le misure 4.1 e 4.2 e relative variazioni al Capitolo 8 del PSR;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 9 dicembre, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l’esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le osservazioni pervenute e le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura, onde procedere, su incarico dell'Autorità di Gestione, alla trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle proposte di modifica al PSR (previa autorizzazione della Giunta regionale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 1° al 9 dicembre 2016, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere ufficialmente alla Commissione europea, su incarico dell'Autorità di Gestione e previa autorizzazione della Giunta regionale, le proposte di modifica al PSR.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato



FEASR



REGIONE
PIEMONTE

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento di chiusura della consultazione scritta
1 - 9 dicembre 2016**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 1° dicembre 2016 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alle seguenti proposte di modifica al PSR, con l'invio della relativa documentazione:

- adeguamenti di alcune misure (1, 3, 8.5, 12.2) alla normativa in materia di Aiuti di Stato e conseguenti variazioni al Capitolo 13 del PSR;
- modifica dell'indicatore relativo agli interventi di banda larga;
- introduzione degli strumenti finanziari per le misure 4.1 e 4.2 e relative variazioni al Capitolo 8 del PSR, con contestuale presentazione di una sintesi dell'apposita valutazione ex ante.

Il termine per la presentazione delle osservazioni sui documenti inviati era stato fissato al 9 dicembre.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 7 dicembre 2016 sono pervenute le seguenti osservazioni da **Confindustria**:

Con riferimento all' introduzione degli strumenti finanziari e, in particolare, dell'operazione 4.2.2, Confindustria Piemonte ritiene opportuno segnalare che l'attivazione della stessa non debba distrarre risorse da operazioni del PSR che, già nella prima fase di attivazione, hanno registrato un notevole eccesso di domanda, ma debba piuttosto derivare dalla dotazione finanziaria di operazioni che, al momento, registrano un limitato tiraggio.

- In data 7 dicembre 2016 sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni da **Coldiretti**:

Torino, 07 dicembre 2016

Prot. n. 292/3/ER/sg

Oggetto: Comitato di Sorveglianza regionale
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 della Regione Piemonte

Gent.mi

Dott. Gaudenzio DE PAOLI

Autorità di Gestione del PSR

e p.c. **Dott. Giorgio FERRERO**

Assessore Agricoltura

REGIONE PIEMONTE

Corso Stati Uniti, 21

TORINO

Relativamente alla procedura di consultazione scritta inerente specifiche proposte di modifica del PSR 2014-2020, così come trasmesse lo scorso 01 dicembre, prese in esame le stesse, si avanzano osservazioni rispetto ai seguenti ambiti:

7 – Modifiche al Capitolo 8.1 – Strumenti finanziari

In riferimento alla modifica in oggetto, nel condividere l'importanza che può assumere l'attivazione di strumenti finanziari che possano facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese piemontesi, al fine di supportare la fase di realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento aziendale, si esprimono perplessità rispetto alle modalità operative previste. Nello specifico da un'analisi delle caratteristiche proprie del Fondo di Garanzia che si prevede di attivare, si rileva come sia la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, che la valutazione della qualità delle operazioni proposte, è previsto vengano demandate agli intermediari finanziari (ovvero istituti di credito) selezionati dal Fondo Europeo degli Investimenti.

Sotto questo punto di vista si rileva come tali soggetti se da un lato siano da considerarsi competenti nell'effettuare un'analisi di carattere patrimoniale ed economico/reddituale volta a valutare il merito creditizio delle aziende, dall'altro non è certo siano in possesso delle competenze e conoscenze adeguate per effettuare le verifiche sopra richieste.

Al riguardo, quindi, si propone di valutare la possibilità di assegnare l'effettuazione di tali verifiche a soggetti aventi un maggior livello di specializzazione in merito.

8 – Modifiche alla Misura 4.1 – Inserimento nuova operazione 4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”

In riferimento al punto “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”, pur considerando che trattasi di un intervento per il quale è prevista l'adozione di una procedura a sportello, si riterrebbe opportuno inserire una priorità di accesso al Fondo di Garanzia per le imprese agricole beneficiarie dell'operazione 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”.

Tale proposta è da ricondursi alle caratteristiche proprie di tali aziende che, molto spesso, presentano caratteristiche patrimoniali e reddituali che le rendono maggiormente vulnerabili e, conseguentemente, ritenute più rischiose da parte del sistema bancario. Condizione che comporta una maggiore difficoltà nel riuscire ad accedere al credito bancario.

Relativamente al punto "Importi e aliquote di sostegno" considerando le proposte di modifica inerenti l'operazione 4.1.1 e l'operazione 4.1.2 (oggetto di analisi nell'incontro dle Comitato di Sorveglianza del 28 ottobre 2016), le quali prevedono di individuare, invece di un importo massimo in termini di investimento ammesso a contributo, la misura massima del sostegno erogabile a ciascuna impresa, si propone di eliminare la seguente frase: "L'importo massimo dell'investimento ammesso a sostegno, comprensivo di tutte le spese ammissibili, è pari a Euro 250.000".

Parallelamente per quanto concerne la definizione dell'intensità dell'aiuto, al fine della verifica dell'equivalente sovvezione lorda, si propone di inserire oltre alla percentuale del 40%, anche quella del 50% qualora l'investimento agevolato sia riconducibile al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione) e venga realizzato in zone di montagna.

Il Delegato Confederale
Bruno Rivarossa



- In data 12 dicembre 2016 è pervenuta la seguente indicazione della **Commissione europea**, in merito all'introduzione degli strumenti finanziari:

Buongiorno,

vorrei invitare le Autorità di gestione ad utilizzare l'ultima versione della scheda delle modifiche concordata con i servizi della Commissione, così come proposta nella email del dott. Gargani del 08.12.2016.

Cordiali saluti,

Claudia Muresan

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

- In merito alle osservazioni pervenute da **Confindustria**, si precisa quanto segue.

L'alimentazione del Fondo, qualora venga costituito, avviene attingendo risorse dalle operazioni per le quali vengono concesse le garanzie, in particolare 4.1 e 4.2.

Ulteriori modifiche al Programma, finalizzate agli strumenti finanziari, che si rendessero necessarie sulla base delle mutate esigenze finanziarie delle operazioni potranno essere apportate in futuro, non essendo soggette al vincolo numerico annuale delle proposte di modifica, secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 808/2014.

- Per quanto riguarda le osservazioni pervenute da **Coldiretti**, si precisa quanto segue.

1) Modifiche al cap. 8.1 "Strumenti finanziari"

"si rileva come sia la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità che la valutazione della qualità delle operazioni proposte, è previsto vengano demandate agli intermediari finanziari (ovvero istituti di credito) selezionati Fondo Europeo degli Investimenti.A riguardo, si propone di valutare la possibilità di assegnare l'effettuazione di tali verifiche a soggetti aventi un maggior livello di specializzazione in merito."

R. Trattandosi di interventi a sportello, l'intermediario finanziario verifica esclusivamente l'eleggibilità dei richiedenti e delle spese; non viene quindi effettuata alcuna istruttoria di merito sul progetto. Nel caso in cui si richieda l'escussione della garanzia, il FEI effettuerà preliminarmente tutti i controlli relativi al rispetto della normativa.

2) Modifiche alla Misura 4.1 – Inserimento nuova Operazione 4.1.4

"...si riterrebbe opportuno inserire una priorità di accesso al fondo di garanzia per le imprese agricole beneficiarie dell'operazione 4.1.2."

R. Trattandosi di interventi a sportello, non è possibile adottare criteri priorità diversi da quelli temporali.

"Relativamente al punto "Importi ed aliquote di sostegno"si propone di eliminare la seguente frase "L'importo massimo dell'investimento ammesso a sostegno, comprensivo di tutte le spese ammissibili, è pari ad € 250.000".

R. Si ritiene di accogliere l'osservazione, eliminando la frase in oggetto e sostituendola con la seguente:

"L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili".

"...per quanto concerne la definizione dell'intensità dell'aiuto si propone di inserire oltre alla percentuale del 40% anche quella del 50% qualora l'investimento venga realizzato in zona di montagna"

R. Poiché l'intensità dell'aiuto fissata al 40% si riferisce esclusivamente al caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, si ritiene tale percentuale, in termini di ESL, sufficientemente capiente per coprire l'intero costo della garanzia.

- In merito all'indicazione ricevuta dalla Commissione europea per l'introduzione degli strumenti finanziari, si è provveduto ad effettuare le variazioni richieste sui testi, sia per il Capitolo 8.1 (strumenti finanziari), sia per le nuove operazioni 4.1.4 (strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole) e 4.2.2 (strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Si precisa che, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 37, par. 3, nonché a quanto richiesto dalla Commissione, la versione definitiva della valutazione ex ante verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.
- Inoltre, a seguito dei contatti intercorsi con l'Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri della Commissione europea in merito all'adeguamento dei testi delle misure alla normativa sugli Aiuti di Stato, vengono apportate le seguenti variazioni alle modifiche proposte:
 - per la Misura 1 (formazione e informazione) si inseriscono alcune precisazioni relative all'intensità dell'aiuto;
 - per l'Operazione 8.1 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) vengono modificate le indicazioni relative alla concessione dei premi per la manutenzione e le perdite di reddito sulle superfici di proprietà pubblica.

Si allega al presente verbale la versione definitiva della scheda di modifica, con le variazioni sopra riportate.

Tali proposte di modifica verranno notificate ufficialmente alla Commissione europea, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.